

Il cambio di passo sulle sospensioni dei termini dopo la conversione del D.L. n. 18/2020

di [Gianfranco Antico](#)

Publicato il 5 Maggio 2020

Il Decreto Cura Italia, emanato per far fronte all'emergenza COVID-19, ha introdotto una serie di sospensioni dei termini che investono i versamenti, gli accertamenti ed il contenzioso, che sono state oggetto di pronte indicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate. La recente conversione in legge ci spinge a soffermarci sulla questione della sospensione dell'attività degli enti impositori.

Sospensioni dei termini dopo la conversione in legge del DL Cura Italia: premessa

Il D.L.n.18/2020 – cd. Cura Italia -, emanato per far fronte all'emergenza COVID-19, ha introdotto una serie di sospensioni dei termini che investono i versamenti, gli accertamenti ed il contenzioso, che sono state oggetto di pronte indicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, con le circolari n. 4/E/2020, n. 5/E/2020, n. 6/E/2020, 7/E/2020, e 8/E/2020. Attesa la conversione del D.L. Cura Italia (D.L. n. 18/2020) in L. n. 27 del 24 aprile 2020, in G.U. n. 110 del 29 aprile 2020 (S.O.n.16), in questo nostro intervento puntiamo l'attenzione sulla travagliata sospensione dell'attività degli enti impositori.

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 110 del 29 aprile 2020 - Serie generale

Spedite abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004 n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 29 aprile 2020

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00106 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00188 ROMA - CENTRALINO 06-65801 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 16/L

LEGGES 24 aprile 2020, n. 27.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Ser-

Sospensioni dei termini: l'originaria norma del D.L. n. 18/2020

L'originario art.67, comma 4, del D.L.n.18/2020, prevedeva che:

“Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.

Come rilevato nel corpo della [circolare n. 8/E/2020](#) (punto 2.1), la norma rinviava all'[art.12 del D.Lgs.n.159/2015](#), il cui comma 2 prevede che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi, ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento